

---

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Estremi della sentenza appellata indicati nell'atto di impugnazione, dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell'appellante, discordanza: quali conseguenze?**

*Va confermato il principio secondo cui la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata come precisati nell'atto di impugnazione e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell'appellante non è di per sé significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, e non comporta incertezza nell'oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell'appello. Infatti non costituisce requisito di validità dell'atto di impugnazione l'indicazione della sentenza impugnata nei suoi estremi numerici e di data (surrogabili da specificazioni relative al contenuto della sentenza, in collegamento con i motivi di gravame), e considerato che ai fini dell'individuazione dell'oggetto del gravame riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate, tanto che il mancato deposito dello stesso da parte dell'appellante - quando non sia rinvenibile in atti altra copia della sentenza - determina l'improcedibilità dell'appello.*

## **Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 4.8.2016, n. 16312**

*...omissis...*

Con il primo ed unico motivo proposto il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 165 e 327 c.p.c., per avere il tribunale adito in sede di gravame ritenuto che l'appello soggiacesse ai termini di impugnazione così come ridotti all'esito dell'entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, e per avere erroneamente individuato la data di pubblicazione della sentenza impugnata.

Il motivo è fondato.

E ciò perchè dalle conclusioni della citazione introduttiva del giudizio di appello nonché dagli atti di causa risulta che l'impugnazione riguardava la sentenza del Giudice di Pace n. 25805 del 24.04.2011, depositata il 14.12.2011, a conclusione del procedimento in prime cure iscritto davanti al Giudice di Pace di Roma al n. 58280/2009 R.G., instaurato con ricorso depositato in data 19.06.2009. Del resto, la sentenza allegata alla produzione di parte, ed indicata come impugnata è proprio la n. 25805/2011, che appunto si riferisce all'opposizione avverso i sei verbali di infrazione al codice della strada. E tanto sebbene nella premessa dell'atto di appello si faccia erroneamente riferimento alla sentenza n. 35787/2010 del 16.06.2010, depositata il 6.03.2012.

Nondimeno dalla disamina complessiva dell'atto, anche in relazione agli elementi esterni richiamati, nonché dal tenore delle conclusioni rassegnate si evince che l'appello si riferiva alla sentenza n. 25805/2011.

D'altronde costituisce principio costantemente affermato da questa Corte quello secondo cui (cfr. Cassazione civile, sez. trib., 31/07/2007, n. 16921) la discordanza tra gli estremi della sentenza appellata come precisati nell'atto di impugnazione e i corrispondenti dati identificativi della sentenza prodotta in copia autentica dell'appellante non è di per sè significativa, potendo essere conseguenza di un mero errore materiale, e non comporta incertezza nell'oggetto del giudizio, qualora la corrispondenza tra la sentenza depositata e quella nei cui confronti è rivolta l'impugnazione sia confermata da una verifica della congruenza tra contenuto della sentenza in atti e motivi dell'appello. Infatti non costituisce requisito di validità dell'atto di impugnazione l'indicazione della sentenza impugnata nei suoi estremi numerici e di data (surrogabili da specificazioni relative al contenuto della sentenza, in collegamento con i motivi di gravame), e considerato che ai fini dell'individuazione dell'oggetto del gravame riveste un ruolo determinante la produzione del documento che incorpora le statuizioni contestate, tanto che il mancato deposito dello stesso da parte dell'appellante - quando non sia rinvenibile in atti altra copia della sentenza - determina l'improcedibilità dell'appello (Nella specie la discordanza riguardava l'esatto numero della sentenza impugnata che risultava regolarmente depositata in giudizio; conf. Da ultimo Cassazione civile, sez. lav., 02/10/2014, n. 20828).

Atteso che la verifica del concreto contenuto dell'atto di appello permette di riferire lo stesso alla sentenza del giudice di pace di Roma n. 25805/2010, in luogo di quella riportata per mero errore materiale nel corpo dell'atto di appello (n. 35787/2010), è in relazione alla sentenza effettivamente impugnata che occorre avere riguardo al fine di stabilire se l'appello possa reputarsi inammissibile, in quanto tardivamente proposto.

Sotto il profilo giuridico, il termine lungo per la proposizione del gravame era quello di un anno, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., ante riforma. Infatti, l'art. 327 c.p.c., novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, si applica ai soli procedimenti instaurati in primo grado a decorrere dal 4.07.2009, tra cui non rientra quello di specie, posto che il ricorso con il quale il C. si era opposto avverso vari verbali di accertamento per infrazioni al codice della strada, e deciso con la sentenza effettivamente appellata, era stato depositato in data 19/6/2009, trovando quindi applicazione il termine annuale di cui all'art. 327

c.p.c., ante riforma (cfr, Cass. 21 giugno 2013 n. 15741; Cass. 5 ottobre 2012 n. 17060).

Pertanto, a fronte della notifica della citazione introduttiva dell'appello in data 19.12.2012, e considerato che la sentenza appellata, non notificata, era stata depositata in data 14/12/2011, il gravame è da considerarsi tempestivo.

Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudice per la valutazione nel merito dei motivi di gravame nonchè per provvedere anche sulle spese del presente giudizio.

pqm

La Corte accoglie il ricorso e rinvia al Tribunale di Roma in persona di diverso giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.

La Nuova Procedura Civile